



BANDO 2015 PER IL CONVENZIONAMENTO TRA CCIAA DI CREMONA E CONFIDI PER L'ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA DI ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLE COMMISSIONI SULLE GARANZIE RILASCIATE DAGLI ORGANISMI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

(Approvato con deliberazione di Giunta n. 72 del 23.6.2016)

Art. 1 – Premesse

La Camera di Commercio di Cremona nel quadro delle azioni destinate al rafforzamento strutturale delle imprese del territorio intende attuare interventi finalizzati all'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate da Organismi di Garanzia Collettiva Fidi a fronte di finanziamenti diretti a perseguire obiettivi di crescita, di rafforzamento aziendale e/o di acquisizione della liquidità necessaria.

Il presente bando ha lo scopo di fissare i requisiti che i Confidi devono soddisfare per potersi convenzionare con la Camera di Commercio di Cremona nell'attuazione delle iniziative anzidette.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione

Il Confidi, per poter richiedere la stipula della convenzione con la CCIAA di Cremona di cui all'art. 1, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. essere iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari a norma del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
2. non deve trovarsi in stato di scioglimento né in alcuna delle situazioni di cui ai commi 15 e 16 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326;
3. essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
4. garantire la possibilità di accesso alla garanzia collettiva per tutti gli operatori economici, anche se non aderenti alle Associazioni di categoria, direttamente o indirettamente, collegate al Consorzio o alla Cooperativa.

Si precisa che in caso di fusione o accorpamento da parte di Confidi convenzionati tutte le operazioni in essere saranno trasferite automaticamente in capo al nuovo soggetto giuridico.

Art. 3 – Oggetto della convenzione

La Camera di Commercio di Cremona si accolla parzialmente il pagamento dei costi sostenuti dalle imprese a fronte di operazioni di finanziamento garantite o deliberate dal Confidi che si è convenzionato con la Camera di Commercio. Si prevede di ammettere a contributo, secondo le diverse percentuali di intervento a fianco indicate, le seguenti tipologie di operazioni, con un limite massimo di euro 10.000 per impresa e un limite minimo di euro 300,00 per contributo:

1. capitalizzazione aziendale e prestiti partecipativi, investimenti anche finalizzati a progetti di aggregazione ed internazionalizzazione: 70% dei costi sostenuti;;
2. altri finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi: 60% dei costi sostenuti;
3. smobilizzo crediti, anticipo fatture e salvo buon fine: 50% dei costi sostenuti;
4. altre operazioni: 50% dei costi sostenuti.

I Confidi si impegnano, in un'ottica di trasparenza e con riferimento alle operazioni di finanziamento che beneficiano dei contributi previsti dal presente bando, a trasmettere alla Camera di Commercio il tariffario applicato per l'accesso alla garanzia in essere all'1/1/2015, precisando le

voci che compongono l'importo a carico dell'impresa in modo da distinguere:

- i costi che rimangono a carico dell'impresa richiedente il finanziamento (sul quale si calcolerà effettivamente il contributo);
- la parte che verrà eventualmente restituita (che non sarà oggetto di contribuzione).

Si precisa altresì:

- che il contributo verrà calcolato solo su importi (come sopra definiti) riferiti **direttamente** all'Organismo di garanzia fidi;
- che non sono da comprendersi nei costi le eventuali quote associative poste a carico dell'impresa.

Non sono consentite operazioni connesse ad investimenti in energie rinnovabili che godono di altre agevolazioni pubbliche.

Art. 4 – Obblighi del Confidi

Il Confidi che intende convenzionarsi dovrà fare richiesta attraverso l'allegato modello CONV nel quale, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, comunicherà alla Camera di Commercio gli importi richiesti per le operazioni di garanzia in vigore alla data del 1/1/2016, praticati secondo quanto previsto al precedente art. 3.

I Confidi interessati all'iniziativa dovranno allegare alla richiesta di Convenzione una breve relazione sull'attività riferita al territorio della provincia di Cremona – con riferimento al 31/12/2015 - che evidenzia ad esempio la tipologia delle operazioni effettuate, le percentuali di insolvenza, la tipologia delle imprese che hanno beneficiato delle garanzie e comunicare nel modulo di convenzionamento i seguenti dati:

- numero dei soci o consorziati della provincia di Cremona al 31/12/2015;
- ammontare dei finanziamenti erogati, ammontare dei finanziamenti garantiti, ammontare dei finanziamenti deliberati al 31/12/2015 a favore di imprese con sede legale od operativa della provincia di Cremona;
- il referente delle pratiche, con relativi recapiti telefonici, e-mail e PEC.

L'Organismo di garanzia fidi si impegna inoltre a consentire indagini a campione da parte della Camera di Commercio in merito all'applicazione alle operazioni oggetto del presente bando del tariffario in essere al 1 gennaio 2016.

Art. 5 – Modalità di presentazione dell'istanza di contributo

Il Confidi convenzionato si impegna a presentare, esclusivamente con modalità telematica accedendo al sito <https://webtelemaco.infocamere.it>, alla Camera di Commercio, per conto dell'impresa, la richiesta di contributo **entro 20 (venti) giorni** lavorativi dalla data di delibera del rilascio della garanzia nel rispetto delle condizioni previste dal bando per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie rilasciate dai Confidi a cui si rimanda.

Il Confidi deve, inoltre, impegnarsi a non concedere garanzie ad imprese che si trovano in difficoltà economiche.

Il Confidi dovrà accompagnare la richiesta di contributo dell'impresa (costituita da: modulo principale di richiesta contributo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti "de minimis" e preventivo di spesa nel caso di investimenti) con una relazione in merito alla sussistenza dei requisiti che esprima un apposito parere circa la conformità della domanda di contributo al bando.

Il Confidi, infine, si impegna a comunicare con tempestività alla Camera di commercio le eventuali variazioni delle entità dei finanziamenti concessi dalle banche, come pure eventuali respingimenti di richieste di finanziamento da parte delle banche.

Art. 6 – Rendicontazione del contributo

Il Confidi s'impegna ad effettuare, con modalità telematica accedendo al sito <https://webtelemaco.infocamere.it>, la rendicontazione del contributo a seguito dell'erogazione del

finanziamento da parte della banca che deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di delibera del rilascio della garanzia, pena la decadenza del contributo, ad esclusione delle imprese neo costituite e agricole per le quali viene convenuto il termine di un anno dalla data della delibera del rilascio della garanzia.

Il Confidi dovrà, in questa fase, produrre tutti i documenti atti ad effettuare i necessari riscontri ovvero richiesta di liquidazione contributo, ricevuta/fattura (o documenti similari) attestante l'importo pagato al Confidi e sul quale calcolare il contributo e contabile bancaria / estratto conto del pagamento del suddetto importo.

Si precisa che la Camera di Commercio esclude la contribuzione delle spese fatturate da soggetto diverso rispetto a quello convenzionato (es. società di servizio).

Il pagamento del contributo, al netto della ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla legge, avverrà da parte della Camera di Commercio, entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta rendicontazione.

Art. 7 – Obblighi della Camera di Commercio

Ai fini del rilascio del contributo resta inteso che la Camera di Commercio terrà conto, oltre al positivo riscontro della regolarità della procedura istruttoria effettuata dal Confidi e alla completezza della documentazione trasmessa, anche delle verifiche che la stessa effettuerà su tutte le condizioni di ammissibilità previste dal bando.

La Camera di Commercio si impegna a inviare ai Confidi convenzionati report mensili sull'entità del fondo disponibile.

Art. 8 - Risoluzione

La Camera di Commercio di Cremona si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in caso di grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione della prestazione contrattuale da parte del Confidi.

La Camera di Commercio di Cremona potrà procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

1. sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
2. mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 5;
3. ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da cause di forza maggiore, da parte del Confidi, di tutto o parte dei servizi oggetto della presente convenzione.

La risoluzione della convenzione viene comunicata dalla Camera di Commercio mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Art. 9 – Termine di richiesta della convenzione e durata

I Confidi interessati potranno richiedere di convenzionarsi per la presente iniziativa con la Camera di Commercio di Cremona entro dal 27 giugno al 29 luglio 2016.

Fatte salve le cause di risoluzione anticipata, la convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.